

# « IL TRUST NELL'IMPRESA E NELLA FAMIGLIA »

Pisa 15 Novembre 2018

## TRUST E FISCALITÀ

1

Avv. Savino Gambatesa

## TRUST E FISCALITÀ

Riguardo alla sua struttura, il Trust può considerarsi come:

- a) “Trust di scopo” se funzionale al perseguimento di un determinato fine (ad es. il Trust di garanzia);
- b) “Trust con beneficiari”, quando i beni in trust vengono gestiti nell’interesse di un determinato soggetto;

## TRUST E FISCALITÀ

A sua volta il beneficiario può essere “**beneficiario del reddito**” e godere delle utilità dei beni in trust (rendita periodica di somme) oppure “**beneficiario finale**” dei beni che gli verranno trasferiti al termine del trust.

I beneficiari possono essere individuati nell'atto istitutivo o in un secondo momento direttamente dal disponente o da un terzo designato;

possono essere designati nominativamente o quali appartenenti ad una determinata categoria.

## TRUST E FISCALITÀ

Si ha un **FIXED TRUST** se il disponente individua i beneficiari con l'atto istitutivo e predetermina la ripartizione tra gli stessi del patrimonio e del reddito del trust;

Si ha invece un **TRUST DISCREZIONALE**, quando il disponente si riserva la facoltà di nominare in un momento successivo i beneficiari ovvero rimette al trustee o ad un protector (Guardiano) l'individuazione degli stessi delle loro rispettive posizioni, delle modalità e dei tempi di attribuzione dei benefici.

## TRUST E FISCALITÀ

Ai fini della tassazione, vengono individuate due principali tipologie di Trust:


1. Trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (Trust trasparenti);
2. Trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (Trust opachi);

**T.U.I.R.**

**Art. 73 n. 2** Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.

# TRUST TRASPARENTE

**BENEFICIARI DEL  
REDDITO INDIVIDUATI**



**Art. 73 c.2  
TUIR**

**REDDITI IMPUTATI AI  
BENEFICIARI  
DIRETTAMENTE**

# TRUST OPACO

**BENEFICIARI DEL  
REDDITO NON  
INDIVIDUATI**



**Art. 73 TUIR**

**REDDITI TASSATI IN  
CAPO AL TRUST  
IRES**

## TRUST E FISCALITÀ

È possibile che un Trust sia al contempo **opaco** e **trasparente** (c.d. Trust misto)

Ciò avviene:

- ▶ quando l'atto istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia invece distribuita ai beneficiari.


In questo caso:

La parte di reddito accantonata dovrà essere tassata in capo al trust mentre l'altra verrà imputata ai beneficiari, qualora ricorrano i presupposti per l'imputazione, cioè quando i beneficiari abbiano diritto di percepire il reddito non accantonato a capitale.

**In alternativa all'imposizione in capo al trust o ai beneficiari, taluni redditi di natura finanziaria sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.**

**(Circolare Agenzia Entrate n. 48/E/2007)**

**TRUST CHE NON ESERCITA  
ATTIVITA' COMMERCIALE**  
Art. 73 comma 1 lettera c)  
TUIR



Possiede titoli soggetti alle  
disposizioni  
del D.Lgs. n. 239/1996:  
**IMPOSTA SOSTITUTIVA**  
Su interessi, premi ed altri frutti  
Art. 2 c. 1 D.Lgs. n. 239/1996

Redditi delle obbligazioni e  
titoli simili  
Indicati nell'art. 26 c.1 DPR n.  
600/1973  
**RITENUTA DI IMPOSTA**

## Beneficiario individuato

- Si intende il soggetto che esprima, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale.

È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento di quella parte di reddito che gli viene imputata.

In questa ipotesi, l'imputazione dei redditi dai beni in trust avverrà direttamente in capo ai beneficiari.

Le Circolari n. 48/E del 6 agosto 2007 e N. 61/E del 27 dicembre 2010 dell'Agenzia delle Entrate chiariscono che nel caso in cui nell'atto istitutivo si fa espressa menzione nominativa dei beneficiari del trust, quest'ultimo assume ai fini delle imposte sui redditi la qualifica di soggetto trasparente "per natura": in tal caso il trust configura un soggetto trasparente ex se, non rendendosi necessaria alcuna opzione in proposito da parte dello stesso e dei relativi beneficiari.

I redditi imputati ai beneficiari sono qualificati, ai sensi dell'articolo 44 comma 1, lettera g – sexies, del TUIR, redditi di capitale.

# TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

D.P.R. 22 DICEMBRE 1986 N. 917

## TITOLO II - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ

### Art. 73 (Soggetti passivi)

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

- a) ...omissis
- b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, **nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;**
- c) Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, **i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale** nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
- d) **Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.**

## RESIDENZA FISCALE NEL TERRITORIO DELLO STATO

### ART. 73 N.3 TUIR

Si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

**Si considerano, altresì, residenti (salvo prova contraria) i TRUST** istituiti in Stati o in territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'articolo 168 bis, in cui:

- Almeno uno dei disponenti
  - ed almeno uno dei beneficiari del Trust
- siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

**Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato:**

i Trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui decreto del Ministero dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168 bis, quando:

- successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del Trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

In queste due ipotesi, la residenza è attratta in Italia nel presupposto che il Trust sia “istituito” in un Paese con il quale non è attuabile lo scambio di informazioni.

La norma vuole colpire disegni elusivi perseguiti attraverso la collocazione fittizia di trust “interni” (ovvero con disponente, beneficiario e beni in trust nel territorio dello Stato) in paesi che non consentano lo scambio di informazioni.

Praticamente, ai fini dell’attrazione della residenza, rileva il fatto che un trust, caratterizzato da elementi collegati con il territorio italiano (dove cioè il disponente o un beneficiario siano residenti in Italia o vi siano immobili siti in Italia e conferiti da un soggetto italiano) sia “istituito” ossia abbia formalmente fissato la residenza in un paese non incluso nella white list.

Come conseguenza della presunzione di residenza fiscale nel territorio dello Stato, tutti i redditi del trust, ovunque prodotti, sono imponibili in Italia secondo il principio del word wide income.

Per i trust, invece, non residenti, l'imponibilità in Italia riguarda solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 23 del TUIR.

In considerazione delle caratteristiche del trust i criteri di collegamento al territorio dello Stato sono la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale.

La sede dell'amministrazione risulta utile per i trust che si avvalgano, nel perseguimento del loro scopo, di una apposita struttura organizzativa (dipendenti, locali, ecc). In mancanza la sede dell'amministrazione coinciderà con il domicilio fiscale del trustee.

## **ART. 73 N.4**

**L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.**

**Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto**

**In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti**

L'oggetto principale è strettamente legato alla tipologia di trust.

Se l'oggetto del trust (e cioè i beni vincolati nel trust) è dato da un patrimonio immobiliare situato interamente in Italia, la residenza fiscale è senz'altro quella italiana.

Se invece, i beni immobili sono situati in Stati diversi occorre fare riferimento al criterio della prevalenza.

Per individuare la residenza di un trust si potrà fare utile riferimento alle convezioni per evitare le doppie imposizioni.

Le convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni si applicano alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti che in qualità di soggetti passivi di imposta subiscono una doppia imposizione internazionale.

Nel caso in cui il fondo in trust sia situato in uno Stato diverso da quello di residenza del trustee e da quello di residenza del disponente e dei beneficiari, il trust può realizzare il presupposto impositivo in più Stati.

Il modello OCSE di convenzione per evitare le doppie imposizioni, espressamente prevede l'applicabilità anche alle persone diverse dalle persone fisiche (art. 4 comma 3) e quindi anche al trust che, a seguito della modifica dell'art. 73 del TUIR è considerato come una "persona".

## IL TRASFERIMENTO DEI BENI NEL TRUST

- ▶ Ai fini delle imposte dirette, il trasferimento dei beni nel Trust sconta un trattamento differenziato che varia in funzione del soggetto che l'effettua (imprenditore o non imprenditore) e della tipologia del bene trasferito.

**BENI RELATIVI ALL'IMPRESA**  
**Beni merce, beni strumentali, beni patrimoniali**



Escono dalla disponibilità dell'imprenditore in quanto destinati a finalità estranee all'impresa



**DISPONENTE**

Consegue componenti positive di reddito da assoggettare a tassazione secondo le disposizioni del TUIR

Nonché assoggettamento ad IVA ai sensi dell'art. 2 comma 2 n. 5 del DPR n. 633/1972

**Il trasferimento di beni merce** comporta il conseguimento di un ricavo di esercizio ai sensi dell'art. 85 comma 2 del TUIR da quantificare sulla base del valore normale ai sensi dell'art. 9 comma 3 del TUIR.

## TRASFERIMENTO DI AZIENDA IN TRUST

- ▶ Il profilo fiscale deve essere esaminato alla luce del disposto **dell'articolo 58 comma 1 del TUIR** che esclude il realizzo di plusvalenze in caso di trasferimento d'azienda per causa di morte o per atto gratuito.

**L'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.**

**Si conserva la neutralità fiscale a condizione che il trustee assuma l'azienda agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente.**

## TRASFERIMENTO DI BENI DIVERSI DA QUELLI RELATIVI ALL'IMPRESA

- Il trasferimento al Trust, in assenza di corrispettivo, non genera materia imponibile ai fini della imposizione sui redditi, né in capo al disponente non imprenditore né in capo al Trust o al Trustee.

### TRUSTEE ANCHE SE IMPRENDITORE



Non si avranno sopravvenienze attive ex art. 88 comma 3 lett. b) del TUIR

in quanto i beni trasferiti in Trust non si confondono con il patrimonio dell'imprenditore (Trustee) ma costituiscono un patrimonio separato.

## ADEMPIMENTI DEL TRUST

24

Il Trust, sia esso “trasparente” o “opaco”, essendo soggetto passivo d'imposta è tenuto ad adempiere gli specifici obblighi previsti per i soggetti IRES.

Obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi annuale.

Il Trust residente si deve dotare di un proprio codice fiscale e qualora eserciti attività commerciale, di una propria partita IVA.

Tutti gli adempimenti tributari sono assolti dal Trustee.

Il Trust è soggetto obbligato a tenere le scritture contabili (comma 76 articolo unico legge finanziaria 2007 che ha modificato l'art. 13 del DPR n. 600/1973)

- ▶ Trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale (primo comma lettera b)
- ▶ Trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale (secondo comma lettera g)

Il trust è tenuto a presentare le dichiarazioni dei redditi nei modi e nei tempi stabiliti per i soggetti IRES.

## I TRUST INVALIDI

25

I Trust che sono stati istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni e dei redditi non possono essere considerati validamente operanti sotto il profilo fiscale.

Nei Trust, infatti, il potere del Trustee deve essere effettivo e la sua attività non deve essere eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari.

Il disponente non può riservare a sé stesso il potere né il controllo sui beni del trust in modo da precludere al trustee il pieno esercizio dei poteri dispositivi a lui spettanti in base al regolamento del trust.

Se, quindi, il potere di gestione permane in capo al disponente e non si verifica il reale spossessamento dei beni conferiti nel trust, questo deve considerarsi inesistente dal punto di vista dell'imposizione dei redditi da esso prodotti.

Chiarisce la **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 61/E del 27 dicembre 2010**, che in questi casi **“il trust viene a configurarsi come struttura meramente interposta rispetto al disponente, al quale devono continuare ad essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal trust. I redditi percepiti dal Trust saranno, quindi, assoggettati a tassazione in capo al disponente secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza”**.

## Sono da ritenersi inesistenti in quanto interposte le seguenti tipologie di Trust:

26

- Trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
- Trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti, dall'atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
- Trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando sé stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto "trust a termine");
- Trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee;
- Trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato;
- Trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari;
- Trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;
- Ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.

## GIURISPRUDENZA

**Il trasferimento dei beni in trust, ai fini fiscali, è da considerarsi a carattere oneroso o gratuito?**

- ▶ **La tesi** più volte sostenuta **dall'Amministrazione Finanziaria** è quella secondo cui il passaggio di proprietà dei beni o diritti dal settlor al trustee configura un vero e proprio atto dispositivo a contenuto patrimoniale, carattere che non è escluso dalla mancanza del requisito della onerosità e che giustifica la pretesa impositiva, trovando applicazione l'imposta di registro in misura proporzionale, sulla base delle aliquote stabilite per i singoli beni trasferiti.

- ▶ La **Cassazione** con due recenti sentenze, la **n. 975 del 17/1/2018** e la **n. 15469 del 13/6/2018** ha rigettato la tesi dell' Agenzia delle Entrate osservando che:
- ▶ **“L'art. 9 della Tariffa, parte 1<sup>^</sup>, rappresenta una clausola di chiusura finalizzata a disciplinare tutte le fattispecie fiscalmente rilevanti, diverse da quelle indicate nelle restanti disposizioni, purché però onerose, e in questo specifico senso aventi un contenuto patrimoniale. Questo è del tutto ovvio perché la norma non può essere intesa in modo dissociato dal contesto del DPR n. 131 del 1986 art. 43 comma 1, che fissa la base imponibile dell'imposta prevedendola (v. lett. h), per le “prestazioni a contenuto patrimoniale”, nell'ammontare “dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto”. Il che rappresenta limpida dimostrazione del fatto che, ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, la prestazione “a contenuto patrimoniale” è la prestazione onerosa”.**
- ▶ **“È errata l'affermazione dell'Agenzia delle Entrate per cui il trasferimento dei beni in trust, pur non avendo natura onerosa, deve ritenersi operazione di carattere patrimoniale, come tale comunque assoggettabile, sin da subito, ad imposta, nella misura proporzionale del 3% ex art. 9 della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986”.**
- ▶ **“Il trasferimento dei beni al trustee avviene, infatti, a titolo gratuito, non essendovi alcun corrispettivo, ed il disponente non intende arricchire il trustee, ma vuole che quest'ultimo li gestisca in favore dei beneficiari, segregandoli per la realizzazione dello scopo indicato nell'atto istitutivo del trust, per cui l'intestazione dei beni al trustee deve ritenersi, fino allo scioglimento del trust, solo momentanea”.**

**La Cassazione con la sentenza n. 15469/2018 sostiene che:**

- **“Il Trust non potendo definirsi né “oneroso” né “operazione a contenuto patrimoniale”, ove il concetto di “patrimonialità”, come può desumersi dalla interpretazione della disposizione sull’imposta di registro (D.P.R. n. 131 del 1986), non può intendersi in senso civilistico ai sensi degli artt. 1174 e 1321 c.c. come mera “susceptibilità di valutazione economica” della prestazione bensì come prestazione, a fronte della quale figura la pattuizione “di corrispettivi in denaro” e quindi onerosa per tale ragione, non può che essere assoggettato all’imposta in misura fissa e non proporzionale”.**

## Codice Civile

### **Art. 1174 (Carattere patrimoniale della prestazione)**

- ▶ La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

### **Art. 1321 (nozione)**

- ▶ Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

## **T.U. Registro**

**D.P.R. n.131/1986**

### **Art. n. 43 (Base imponibile)**

- **n. 1.** La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita:
- **lett h)** “per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto;

**CASS. CIV. sez. Tributaria 25.05.2018 n. 13141**

- ▶ ***“Questa Corte ha più volte affermato che l’atto istitutivo di un trust non può essere annoverato nell’alveo degli atti a contenuto patrimoniale per il sol fatto che il consenso prestato riguarda un vincolo su beni muniti di valore economico.”***
- ▶ ***“Ai fini dell’imposta di registro sono tassabili residualmente nella misura proporzionale del 3% solo gli atti che comportano l’assunzione di una obbligazione o la modificazione oggettiva o soggettiva – di un rapporto obbligatorio, è di tutta evidenza che la commissione tributaria regionale ha omesso di accertare l’elemento all’uopo decisivo. Ha omesso di accertare in vero se l’atto di questione, dallo stesso ufficio ritenuto corrispondente allo schema tipico del trust con beneficiario, fosse annoverabile o meno tra gli atti onerosi o tra gli atti gratuiti, in guisa tale da doversi tassare, nel primo caso (e solo in questo) in misura proporzionale ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, parte 1, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, ovvero, nel secondo, in misura fissa ai sensi dell’art. 11 della Tariffa”.***

## **Il trasferimento dei beni in trust e l'applicazione della imposta sulle successioni e donazioni. Il vincolo di destinazione secondo il D.L. n. 262 del 2006, art. 2 comma 47.**

- **Il D.L. n. 262 del 2006, art. 2 comma 47**, come convertito in L. n. 289/2006, prescrive:

**“È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54”.**

## C'è stato contrasto in giurisprudenza, gli orientamenti sono due:

- 1) Con **ordinanza n. 3737/2015**, la **Corte di Cassazione**, affrontando un caso relativo alla costituzione e alla dotazione patrimoniale di un trust di garanzia, ha osservato che:

**“L'imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è un'imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie, ... il presupposto impositivo è correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti; là dove l'oggetto consiste nel valore dell'utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finisce con l'impovertirsi. Se questa imposta abbisognasse del trasferimento e, quindi, dell'arricchimento, essa sarebbe del tutto superflua, risultando sufficiente quella classica sulle successioni e sulle donazioni, nelle quali il presupposto d'imposta è, giustappunto, il trasferimento, quantunque condizionato o a termine, dell'utilità economica ad un beneficiario.**

**... il contenuto patrimoniale referente di capacità contributiva è ragguagliato all'utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone. ....**

**Il legislatore, evocando soltanto l'effetto, ha inequivocabilmente attratto nell'area applicativa della norma tutti i regolamenti capaci di produrlo.**

**Tra questi, vanno annoverati anche gli atti di destinazione contemplati dall'art. 2645 c..c.**

**In relazione all'aliquota applicabile, la misura dell'8% prevista dalla lettera c) del comma 49 della medesima norma, è imposta dalla sua natura residuale, non rientrando la figura del conferente, che seguita ad essere proprietario dei beni, in alcuna delle altre categorie previste dalla norma, che godono di aliquota inferiore (nello stesso senso Cass. N. 4482/2016; Cass. Sez. 6 n. 5322/2015; Cass. Sez.6 n. 3886/2015)".**

- 2) Più recentemente la Corte di Cassazione ha ritenuto di non condividere l'interpretazione letterale dell'art. 2 commi 47 e segg. D.L. n. 262/2006 per cui sarebbe stata istituita una nuova imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione, avente come presupposto la loro mera costituzione.
  
- Con la **sentenza n. 21614/2016 la Cassazione** ha osservato che:  
*“l'unica imposta espressamente istituita è stata la reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono andare anche assoggettati i “vincoli di destinazione”, con la conseguenza che il presupposto dell'imposta rimane quello stabilito dall'art. 1 D.Lgs. n. 346 cit. del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari .... Quella che emerge dal D.L. n. 262 cit., art. 2, comma 47 e ss., è la preoccupazione del legislatore (nei termini di intenzione del legislatore di cui all'art. 12 preleggi, comma 1) di evitare che un'interpretazione restrittiva della istituita nuova legge sulle successioni e donazioni disciplinata mediante richiamo al già abrogato D.Lgs. n. 346 cit. potesse dar luogo a nessuna imposizione anche in caso di reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari quando lo stesso fosse stato collocato all'interno di una fattispecie di “recente” introduzione come quella dei “vincoli di destinazione” e quindi non presa in diretta considerazione dal ridetto “vecchio” D.Lgs. n. 346 cit.”*

Questa opinione è stata condivisa anche dalla **sentenza n. 13626 del 30/05/2018** della **Cassazione**, seppure abbia poi ritenuto, alla luce del complessivo sistema fiscale e delle ragioni di ordine costituzionale, la legittimità dell'applicazione dell'imposta prevista dal T.U. n. 346/1990, quando il trasferimento a favore dell'attuatore faccia emergere la potenziale capacità economica del destinatario immediato del trasferimento.

- **“Coerentemente con la natura e l'oggetto del tributo, sono rilevanti i vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi in vicende non onerose, collegati al trasferimento di beni e diritti, che realizzano un incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro”.**
- **“Il vincolo di destinazione, in tal caso è idoneo a produrre un effetto traslativo funzionale al (successivo ed eventuale) trasferimento della proprietà dei medesimi beni vincolati a favore di soggetti beneficiari diversi dal soggetto disponente” senza alcun effetto di segregazione del bene”.**
- **“Nella specie i contraenti vollero il reale trasferimento delle quote e dei relativi diritti al trustee, sia pure ai fini della liquidazione e quindi il reale arricchimento del beneficiario.  
È quindi corretta l'applicazione dell'imposta nella misura dell'8% prevista dalla lett. c) del comma 49 del D.L. n. 262 del 2006 che sottopone all'imposta di donazione la costituzione di vincoli di destinazione con beni devoluti a soggetti diversi da quelli previsti nelle lettere a), a bis) e b”)”.**

## Sulla applicazione della imposta ipotecaria e catastale

- ▶ La **circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6/8/2007** stabilisce che le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura proporzionale relativamente alla trascrizione di atti che conferiscono nel trust, con effetti traslativi, beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale dei medesimi atti.
- ▶ Sostiene l'Agenzia che: **“L'attribuzione con effetti traslativi di beni immobili o diritti reali immobiliari al momento della costituzione del vincolo, sia il successivo trasferimento dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo, nonché i trasferimenti eventualmente effettuati durante il vincolo, sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale”**.

La giurisprudenza delle Commissioni Tributarie è ormai pacifica nell'affermare l'applicazione dell'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa.

La **Commissione Tributaria Regionale di Cagliari**, con **sentenza del 20/03/2018 n. 263** ha statuito che l'istituzione di un trust autodichiarato con conferimento di immobili e partecipazioni sociali per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano discendenti di quest'ultimo, è riconducibile alla **donazione indiretta ed è soggetta all'imposta in misura fissa**.

La segregazione, effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari, successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale.

La **Commissione Tributaria Regionale di Milano con sentenza del 29/03/2018 n. 1399** ha sostenuto che:

- **“la costituzione del trust – come è normale che avvenga per “i vincoli di destinazione” – produce soltanto efficacia “segregante” per i beni eventualmente in esso conferiti e questo sia perché degli stessi il trustee non è proprietario, bensì amministratore e sia perché tali beni non possono che essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilito per la donazione indiretta (artt. 2 e 11 Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, recepita in L. 16 ottobre 1989 n. 364).**
  
- **“Un reale trasferimento è invece impossibile, perché del tutto contrario al programma negoziale di donazione a mezzo della sua “segregazione” fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari.**
  
- **Per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni manca quindi il presupposto impositivo della liberalità alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti (art. 1 D.Lgs. n. 346 del 1990).**

- **“Si deve pertanto concludere che il conferimento di beni in trust non dà luogo a un reale trasferimento imponibile, impossibile perché contrario al programma negoziale di donazione indiretta per cui il trust è stato predisposto. Manca quindi il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni, ossia la liberalità che implica un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti”.**
- **“L’imposta in misura proporzionale sarà eventualmente dovuta dai beneficiari nel momento in cui i beni e i diritti saranno effettivamente trasferiti nel loro patrimonio; il conferimento dei beni in trust autodichiarato può al limite scontare l’imposta d’atto ossia l’imposta di registro in misura fissa”.**

## La **Commissione Tributaria Regionale L'Aquila, con sentenza 08/5/2018 n. 431**

- Conferma la stessa impostazione e sostiene che l'istituzione di un trust autodichiarato con conferimento di immobili e partecipazioni sociali è riconducibile alla donazione indiretta ed è soggetto all'imposta in misura fissa.
- Le imposte ipotecarie e catastali sono disciplinate dal **D.Lgs. n. 347 del 1990**.

**L'art. 1 del D.Lgs. n. 347/1990 prevede che “le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette all'imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente testo unico e della allegata tariffa”.**

**L'allegata tariffa all'imposta ipotecaria prevede:**

**a) l'aliquota proporzionale per la Trascrizione di atti o sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari...”**

**b) l'aliquota in misura fissa per la trascrizione di atti o sentenze che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari...”**

Il criterio scelto dal legislatore per l'applicazione dell'imposta ipotecaria in misura fissa o proporzionale è quindi determinato non dalla natura patrimoniale o meno del programma negoziale ma dalla verifica degli effetti (traslativi o meno) dell'atto sottoposto a trascrizione. Lo stesso criterio è adottato per l'individuazione dell'aliquota da applicare per l'imposta catastale all'art. 10 comma 2 del D.Lgs. n. 347 del 1990 che prevede l'applicazione dell'imposta in misura fissa (200 euro) “per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari”.

## Sulla soggettività fiscale del Trust

Sulla soggettività fiscale del Trust, l'**Agenzia** ha sostenuto l'idea che a seguito della espressa scelta legislativa in ambito IRES con l'art. 73 TUIR, il Trust avrebbe assunto una soggettività impositiva generale, che va quindi oltre il solo ambito dell'imposizione dei redditi.

Ed infatti, la giurisprudenza tributaria aveva affermato la soggettività ICI (ora IMU) del Trust.

La **Cassazione**, già con **sentenza n. 25478/2015** ha sostenuto l'inesistenza della soggettività del Trust, il quale è costituito da un insieme di rapporti giuridici "istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato".

- **"Il Trust non è quindi un soggetto giuridico dotato di propria personalità, essendo invece unicamente il trustee la persona di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale "legale rappresentante" di un inesistente soggetto distinto, ma come soggetto che dispone del diritto".**
- **"l'Affermazione rileva anche nelle controversie nelle quali si discute di pretese erariali".**

## Le implicazioni conseguenti alla soggettività fiscale del trustee piuttosto che del trust non sono di poco conto.

Rispetto a quale soggetto, infatti, occorre riferirsi per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla disciplina del prezzo-valore nell'acquisto immobiliare?

- Se il soggetto cui riferire l'acquisto immobiliare è il trust, come sostiene l'Agenzia delle Entrate, non sarà possibile applicare la disciplina del prezzo-valore.

Una recente sentenza della **Commissione Tributaria Provinciale di Roma** (n. 47/2017) ha affermato invece la soggettività del trustee e non del trust, sul fondamento della qualificazione civilistica del Trust, per cui il soggetto cui riferire l'acquisto immobiliare, in relazione al quale verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla disciplina del prezzo valore, è solo il trustee: quindi quando il trustee è persona fisica che non agisce nell'esercizio di impresa o professione.

Di segno opposto la **sentenza n. 1647/2014 della Commissione Tributaria Regionale di Firenze** che ha invece negato la sussistenza dei requisiti soggettivi del "prezzo-valore" rilevando il vincolo di destinazione in modo da non poter imputare l'acquisto al trustee quale persona fisica, bensì allo stesso trust.

- ▶ Di recente, la **Commissione Tributaria Provinciale di Milano**, con **sentenza** del **27/03/2018 n. 1365**, intervenendo in una fattispecie nella quale l'Agenzia della Riscossione aveva notificato la cartella di pagamento direttamente al Trust, rifacendosi alla giurisprudenza precedente ed alla sentenza della Cassazione n. 25478/2015, ha ritenuto la notifica inesistente per carenza di legittimazione passiva del Trust ed inesistenza del soggetto passivo intimato.